

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 137**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TURRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001**

—————

Norme per la tutela e la valorizzazione  
del territorio predappiese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda storica ed urbanistica di Predappio è emblematica della sedimentazione nel tempo di testimonianze che sono in grado di suscitare un interesse non solo locale per i rapporti fra storia e paesaggio.

È qui particolarmente evidente, nelle tracce del territorio, il legame fra le più note vicende di questo secolo e la storia più remota, che ha condizionato in qualche modo gli sviluppi successivi: dal «trasferimento» dell'abitato antico «in frana», condizione necessaria per la rifondazione a valle, al riutilizzo della simbolica Rocca delle Caminate, come dell'antica Pieve.

Gli approcci del regime all'urbanistica e al recupero architettonico vi si manifestano con evidenza critica, proprio in quanto filtrati nel rapporto non interrotto fra presente e passato.

Alcuni edifici in particolare, una volta restaurati, si prestano ad essere inseriti in un sistema unitario di fruizione museale e conoscitiva, secondo specifiche vocazioni scientifiche e culturali.

Si indicano: la casa natale di Mussolini, nodo di collegamento fra l'originario paesaggio rurale e la nuova fondazione urbana, designata a raccolta della memoria civica con l'Archivio comunale; la Casa del Fascio, di elevata qualità architettonica ed in pesante stato di degrado, sede appropriata per attività espositive e didattiche legate ad una ricca documentazione sulle vicende urbanistiche ed architettoniche del ventennio; l'ex fabbrica aeronautica Caproni, con i suoi profondi *tunnel* scavati nella roccia, di notevole suggestione, testimonianza insieme di archeologia industriale e di potenzialità ancora produttive; la Rocca delle Caminate, nel suo rapporto stringente con l'ampio paesaggio collinare.

Un atteggiamento ormai consapevole nei confronti del recente passato deve avvalersi di chiari strumenti di lettura per analizzare le premesse culturali, sociali, urbanistiche e architettoniche del fenomeno, proprio per superare definitivamente ogni atteggiamento ideologico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina le modalità del finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti predisposti dalla regione Emilia-Romagna in attuazione di un programma riferito al territorio del comune di Predappio e della collina della Rocca delle Caminate, in comune di Meldola, ed approvato ai sensi del piano territoriale paesistico regionale vigente.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere interventi volti:

*a)* alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale ripristino degli ecosistemi e dei beni ambientali;

*b)* alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;

*c)* alla organizzazione e fruizione pubblica dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* in forma di sistema territoriale e con finalità museali e didattiche;

*d)* alla realizzazione di opere di restauro scientifico, di risanamento conservativo di edifici di proprietà dei comuni, delle province e della regione a fini di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con destinazioni funzionali connesse all'offerta turistico-culturale e turistico-ambientale;

*e)* alla realizzazione di parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla tutela ed alla fruizione.

3. Nell'ambito dei progetti, la regione prevede, coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, assegnato ai sensi dell'articolo 3, al-

l'acquisizione di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.

Art. 2.

*(Progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione)*

1. La regione, la provincia ed i comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione riferiti agli ambiti territoriali indicati al comma 1 dell'articolo 1, in particolare di:

- a) parchi fluviali;
- b) parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
- c) parchi-museo didattici dell'archeologia industriale;
- d) recupero delle aree verdi;
- e) aree ed edifici di interesse storico-testimoniale;
- f) recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 definisce e individua gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a indicarne gli obiettivi attraverso indirizzi e direttive, sentiti la provincia ed i comuni interessati.

3. La regione provvede all'approvazione del programma degli interventi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La regione provvede altresì, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, avvalendosi dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle

risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Destinazione e ripartizione  
dei finanziamenti)*

1. È assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo straordinario di 10 milioni di euro, destinato ad interventi diretti al restauro, al recupero ed alla valorizzazione a scopo culturale e turistico dei beni di cui all'articolo 1.

2. La regione ripartisce i finanziamenti in base ad una graduatoria, fino all'esaurimento delle somme disponibili. Il provvedimento di ripartizione di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento relative a ciascun anno.

3. Le modalità di presentazione, ivi compresi i requisiti tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti sono individuati in apposito regolamento approvato dalla regione.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono, altresì, essere integrati da eventuali contributi pubblici previsti dalla legislazione vigente per progetti ed iniziative inerenti la valorizzazione di beni culturali, di parchi, di attrezzature turistiche, sportive e ricreative.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è stanziata la somma di 10 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capi-

tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.



